



Comune di Massa Lubrense

PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza N.
Data di registrazione

79
12/04/2025

OGGETTO: AREE DA ADIBIRE ALLA SOSTA IN VIA TEMPORANEA ED ECCEZIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE.=

AMMINISTRATORI

PREMESSO CHE:

- con l'inizio della stagione turistica si registra sul territorio comunale un notevole incremento delle presenze, in aggiunta ai residenti, con un conseguenziale aumento dell'afflusso di veicoli per il trasporto di persone e/o cose sia di tipo familiare quali autovetture e caravan, sia di bus turistici di media e grande capienza;
- che già negli scorsi fine settimana, la diffusa carenza di posti auto specialmente nella frazione di Marina del Cantone e nelle zone limitrofe, cui normalmente in passato si è fatto fronte nel periodo estivo con il reperimento di aree da adibire temporaneamente alla sosta ed idonee allo scopo senza necessità di interventi modificativi dello stato dei luoghi, ha determinato situazioni di intasamento veicolare, bloccando il traffico in entrata ed in uscita dalla detta località, con notevole pericolo per la sicurezza stradale e per la pubblica e privata incolumità, palesandosi la difficoltà di gestione di eventuali situazioni che dovessero rendere necessarie anche le più semplici operazioni di soccorso in simile contesto, nonché di ordine pubblico;
- tale situazione determina, altresì, uno stato di insufficienza degli spazi destinati alla sosta veicolare presenti sull'intero territorio rispetto ai veicoli circolanti e stanziati nella stagione estiva (aprile – ottobre), non risolvibile in maniera sistemica, stante la particolare morfologia del territorio e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici, che non consentono “consumo di suolo” per soddisfare esigenze circoscritte per altro a periodi temporali ben limitati;
- tuttavia tale situazione di insufficienza di aree di sosta, seppur nei soli periodi della stagione turistica, si ripercuote negativamente su tutto il territorio ed evidenzia criticità di fondo che possono concretizzarsi nel blocco prolungato del flusso veicolare e/o nella totale congestione delle principali strade di comunicazione e di deflusso;
- tale evento si manifesta ineluttabilmente, ad avviso di questa Autorità, per due ordini di motivi:
 1. la particolare conformazione del territorio della Penisola Sorrentina, di per sé caratterizzata da percorsi stradali di modeste dimensioni non più modulate dall'incremento del traffico e con la presenza diffusa di restringimenti, tortuosità e curve, che comportano un rallentamento della circolazione;
 2. la carenza endemica di aree di sosta che obbliga i vacanzieri e turisti in genere, a girovagare con i propri veicoli per il territorio cittadino in cerca di uno spazio idoneo con ripercussioni sulla sicurezza urbana, nella sua eccezione più ampia;
- le descritte criticità legate alla peculiarità del contesto territoriale, sono per altro ben note e sono state oggetto di altri provvedimenti adottati dalle varie Amministrazioni comunali della zona con la finalità di razionalizzare l'intero sistema di viabilità e transitabilità delle strade della Penisola e di limitare e/o evitare, per quanto e nei limiti del possibile, eventuali inconvenienti per consentire sufficienti condizioni di sicurezza e percorribilità dell'unica strada di accesso alla Penisola

Sorrentina e cioè della S.S. 145, scaturiti da tavoli tecnici svoltisi presso la Prefettura di Napoli aventi ad oggetto l'esame delle complessità del trasporto su gomma;

PRESO ATTO che le su esposte condizioni di criticità possono essere obiettivamente attenuate nei loro effetti negativi rendendo la situazione del traffico meno pesante mediante un ampliamento, quantunque legato a specifiche contingenze temporali, di aree di sosta che permettono, inoltre, una transitabilità veicolare, negli auspici non statica, ottenendo in questo modo una maggiore sicurezza per l'intera collettività sia per far fronte ad eventuali eventi di emergenza e soccorso sia per ridurre gli effetti di inquinamento acustico ed atmosferico che in tale contesto trovano sicura genesi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la località Marina del Cantone, nell'ultimo periodo, con l'innalzarsi delle temperature per l'approssimarsi della stagione estiva, nonché delle festività pasquali, in particolare nelle giornate prefestive e festive, si è verificato un notevole afflusso di turisti ed avventori diretti alle attività di ristorazione, alle strutture ricettive ed agli stabilimenti balneari con aumento del flusso veicolare e relativo collasso dei parcheggi di Largo Argentina, di Piazza delle Sirene e degli stalli di sosta a pagamento esistenti lungo la via A. Vespucci, insufficienti a soddisfare l'enorme affluenza di veicoli che si recano in detta località;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, che all'articolo 1 prevede nel dettaglio la definizione e gli ambiti di applicazione dei principi di salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, precisando che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in L. 24.07.2008 n. 125 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO inderogabile, per le motivazioni innanzi richiamate, l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente di prevenzione e tutela della sicurezza urbana finalizzato a predisporre misure idonee per rendere il traffico veicolare in ingresso ed in uscita nel territorio comunale più agevole e fluido, attraverso la possibilità di individuare aree di sosta nel solco delle passate esperienze e nella ferma salvaguardia del rispetto dei luoghi e dell'ambiente;

DISPONE

Per tutte le motivazioni che precedono:

che i soggetti proprietari e/o nella piena disponibilità giuridica di aree nell'ambito del territorio comunale idonee e potenzialmente atte al parcheggio veicolare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcun intervento di modifica e/o mutamento e/o alterazione dello stato dei luoghi urbanisticamente e paesaggisticamente rilevanti e nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale, possono adibire in via eccezionale e temporanea, le stesse aree alla sosta dei veicoli limitatamente al periodo ricompreso tra il **12 aprile ed il 02 novembre del corrente anno**. A tale uopo i soggetti interessati devono dare comunicazione al Comune di Massa Lubrense – Ufficio SUAP attraverso l'apposito portale, disponibile al seguente link <https://tinyurl.com/drhnmev9> dell'inizio della propria attività, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Dispone, altresì, che vengano rigorosamente applicate le tariffe previste dalla tabella apposta che si allega alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale, facendosi obbligo inoltre ai soggetti di esporre all'ingresso dell'area di sosta idonea segnaletica indicante l'area di parcheggio nonché apposita cartellonistica, della dimensione di almeno 120 cm x 100 cm, con indicazione puntuale delle tariffe applicate; e fatta salva la facoltà per il proprietario/gestore di applicare tariffe inferiori a quelle stabilite dalla presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di accertata e reiterata inosservanza per almeno due volte delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento ai trasgressori, oltre ad essere sanzionati a norma di legge, sarà inibito, con apposita ordinanza, l'utilizzo dell'area usata per la sosta veicolare.

ORDINA

la trasmissione alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S. di Sorrento, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

ALLEGATO

TARIFFE SERVIZIO PARCHEGGIO

	MOTO	AUTO	BUS	
ogni ora o frazione di ora	€ 1,00	€ 2,00	€ 10,00	
tariffa giornaliera	€ 10,00	€ 20,00	€ 60,00	

TARIFFE AGEVOLATE (residenti nel Comune di Massa Lubrense)

	MOTO	AUTO
ogni ora o frazione di ora	€ 0,50	€ 1,50
tariffa giornaliera	€ 5,00	€ 15,00

N.B. All'atto dell'ingresso nel parcheggio, il conducente del veicolo dovrà esibire al parcheggiatore un documento di identità dal quale si evinca la residenza nel Comune di Massa Lubrense.

il Sindaco
BALDUCELLI LORENZO / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)